

2. Secondo motivo: indicazioni insufficienti per l'adozione di una decisione d'ispezione

Al momento dell'adozione della decisione della Commissione, non sarebbe sembrato che essa avesse sufficienti elementi comprovanti l'esistenza di pratiche anticoncorrenziali per giustificare un'ispezione.

3. Terzo motivo: difetto di motivazione e imprecisione della decisione d'ispezione

L'articolo 1 della decisione d'ispezione dovrebbe essere annullato, in quanto non sarebbe sufficientemente motivato e conterrebbe una descrizione estremamente ampia e non specifica dell'oggetto dell'ispezione, che non consentirebbe alle ricorrenti di identificare in modo inequivocabile i loro obblighi di cooperazione nell'ispezione.

4. Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità

L'articolo 1 della decisione d'ispezione e le successive decisioni ad essa collegate che la Commissione avrebbe adottato durante l'ispezione dovrebbero essere annullati per violazione del principio di proporzionalità. Ciò varrebbe in particolare per il proseguimento dell'ispezione nei locali della convenuta a Bruxelles, disposto dalla Commissione per un periodo di tempo illimitato, che interferirebbe eccessivamente con i diritti delle ricorrenti.

5. Quinto motivo: violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa

La Commissione non avrebbe provveduto affinché le competenti autorità austriache disponessero di tutti i mezzi per poter esercitare il loro potere di controllo del rispetto dei diritti fondamentali delle ricorrenti durante l'ispezione. In tal modo, la Commissione avrebbe violato forme sostanziali e leso i diritti di difesa delle ricorrenti. Inoltre, la Commissione avrebbe violato il diritto delle ricorrenti all'assistenza legale, che è tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali.

Ricorso proposto il 5 giugno 2023 — Aliud Pharma / Commissione

(Causa T-309/23)

(2023/C 261/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aliud Pharma GmbH (Laichingen, Germania) (rappresentante: avv. P. von Czetztritz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso, diretto contro gli articoli 1, 2, 3 della decisione di attuazione della Commissione europea del 2 maggio 2023 [C(2023)3067 (final)], recante modifica dell'autorizzazione, concessa con la decisione C(2014) 601 final, per il medicinale ad uso umano «Tecfidera — Dimethylfumarat», è basato su due motivi.

1. Primo motivo di ricorso: errore manifesto di valutazione e abuso del potere discrezionale nell'interpretazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite da C-438/21 P a C-440/21 P ⁽¹⁾.

In tale decisione, la Corte di giustizia si sarebbe occupata soltanto della valutazione del Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP, Comitato per i medicinali per uso umano) del 2013, nonché della decisione della Commissione del 30 gennaio 2014. Nel frattempo, tuttavia, sarebbe stata prodotta dal CHMP, l'11 novembre 2021, una nuova valutazione scientifica per entrambe le sostanze contenute nel medicinale, che la Corte di giustizia non avrebbe considerato in alcun modo nell'ambito del suo esame sulla circostanza se la decisione di mancata convalida dell'EMA, del 30 luglio 2018, fosse giustificata. In base a tale Assessment Report risulterebbe tuttavia che nel caso di una delle sostanze non si tratterebbe del principio attivo, bensì soltanto di un eccipiente, con la conseguenza che il medicinale ricadrebbe nell'autorizzazione generale costituita dalla prima autorizzazione.

2. Secondo motivo di ricorso: errore manifesto di valutazione nell'attribuzione del beneficio di un anno aggiuntivo di protezione della commercializzazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento n. 726/2004 ⁽²⁾.

L'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 726/2004 prevede che l'autorizzazione per una nuova indicazione terapeutica, che apporta un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti, sia effettuata nell'ambito dei primi otto anni successivi alla concessione della prima autorizzazione, il che non accadrebbe nella fattispecie, in quanto la prima autorizzazione sarebbe stata concessa il 30 gennaio 2014 e l'autorizzazione per la nuova indicazione terapeutica soltanto il 13 maggio 2022. Pertanto, non sussisterebbe il presupposto per la proroga della protezione della commercializzazione di un anno, a norma dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 726/2004.

⁽¹⁾ Sentenza del 16 marzo 2023, Commissione e a./Pharmaceutical Works Polpharma, da C-438/21 P a C-440/21 P, EU:C:2023:213.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure [dell'Unione] per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

**Ricorso proposto il 7 giugno 2023 — Naturgy Energy Group/EUIPO — Global Power Service
(gps global power service)**

(Causa T-312/23)

(2023/C 261/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Naturgy Energy Group, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Mora Cortés, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Global Power Service SpA (Verona, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «gps global power service» — Domanda di registrazione n. 18 001 007

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'1/03/2023 nel procedimento R 505/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, in quanto si respinge il ricorso R 505/2022-4, e si concede il marchio controverso interessato per tutti i prodotti e i servizi richiesti;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente (se compare e interviene nel presente ricorso) a farsi carico delle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al dipartimento Operazioni e dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'EUIPO.